



## Costruzioni

Sede Nazionale  
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma  
Tel. 06/44188247 - Fax 06/44249515  
costruzioni@cna.it – www.cna.it

Ufficio di Bruxelles  
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles  
Tel. + 32.2-2307429  
Fax + 32.2-2307219  
bruxelles@cna.it

Roma, 25 marzo 2020

Pr.07/2020/MT/cp

- Ai componenti la Presidenza nazionale  
- Ai Responsabili Regionali e Territoriali  
- Al Consiglio nazionale  
Unione CNA Costruzioni

OGGETTO: Nota informativa in merito al DPCM del 22 marzo 2020

Cari colleghi,

la presente nota ha l'obiettivo di fornire prime informazioni e commenti su quanto pubblicato nel DPCM dello scorso 22 marzo, con specifico riguardo al settore delle costruzioni e avvertendo fin da ora che eventuali e ulteriori aggiornamenti vi saranno forniti nel caso seguissero altri dispositivi normativi sulla specifica materia.

L'articolo 1 lettera a) del DPCM in questione dispone la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020. **Tale sospensione non si applica alle attività indicate nell'Allegato 1 al DPCM (vedi allegato).**

Tra queste, le **attività consentite** nel settore delle costruzioni sono quelle ricomprese nei seguenti Codici ATECO:

- 42 (ingegneria civile)
- 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione).

**Nell'allegato A** alla presente nota vengono indicati i principali codici ATECO di interesse del nostro settore con l'**indicazione delle attività sospese e quelle non sospese.**

Tra queste ultime, **nell'allegato B** alla presente nota vengono inoltre dettagliate le **sub attività** che sono comprese nel codice ATECO di riferimento alle attività consentite.

Risulta opportuno e necessario specificare che i codici ATECO indicati non sono da riferire all'impresa bensì alla tipologia di attività svolta: la stessa impresa potrebbe svolgere al suo interno diverse attività e quindi avere più codici ATECO. Ciò vuol dire che la stessa impresa può lavorare per svolgere le attività consentite, mentre – al contrario – rimanere ferma per quelle attività non consentite ai sensi del DPCM in questione.

È altresì importante sottolineare che - con riferimento al settore delle costruzioni - il DPCM in questione ammette tutte le attività sottostanti al codice ATECO 42 (ingegneria civile).

Mentre per il codice ATECO 43 (Lavori di costruzione specializzati) sono ammesse solo le attività previste nel gruppo 43.2 ( installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione).

**Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e attività che erogano servizi essenziali**



## Costruzioni

**Sede Nazionale**  
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma  
Tel. 06/44188247 - Fax 06/44249515  
costruzioni@cna.it – www.cna.it

**Ufficio di Bruxelles**  
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles  
Tel. + 32.2-2307429  
Fax + 32.2-2307219  
bruxelles@cna.it

Il comma 1, lettera d) del DPCM prevede che restino consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1.

Queste attività sono consentite previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l'attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni. Si allega un modello di autodichiarazione (Allegato C).

Resta fermo che, ai sensi della lettera d) del predetto decreto, fino all'eventuale sospensione espressa dell'attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.

Inoltre, con l'articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.

### **Spostamento persone fisiche**

L'articolo 1 comma 1 lettera b) del DPCM prevede la possibilità di spostamento delle persone fisiche dal Comune attuale ad altro Comune solo in presenza di specifiche situazioni, tra le quali le comprovate esigenze lavorative.

Resta pertanto confermata, nelle attività lavorative edili permesse, la mobilità dei lavoratori.

### **Termine per la sospensione**

Per le attività sospese, le imprese hanno tempo fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.

### **Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili**

Per tutte le imprese del settore che possono svolgere la propria attività evidenziamo **l'obbligo attuare quanto previsto nel *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID– 19 negli ambienti di lavoro del settore edile*** (in allegato), sottoscritto da CNA COSTRUZIONI, ANAEP Confartigianato, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANCE, LEGA Coop, CONFAPI e FENEAL Uil, FILCA CISL, FILLEA CGIL, in attuazione del Protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali in data 14 marzo 2020, su invito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

f.to Mario Turco  
Responsabile nazionale